

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3437 del 22/06/2026
Oggetto	Art. 208, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. <i>l.</i> Società A.M.P. RECYCLING srl. Rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione unica per attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi in comune di Ferrara.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3595 del 22/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Responsabile adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Sinadoc 12219/2026

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Società **A.M.P. RECYCLING srl**. Rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione unica per attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi in comune di Ferrara.

IL RESPONSABILE

Vista la domanda in data 2/04/2026, assunta al PG/2026/61272, presentata dalla società A.M.P. RECYCLING srl, nella persona del legale rappresentante, con sede legale in comune di Valsamoggia (BO), via Castelfranco n. 52, ed impianto in Ferrara (FE), via Finati n. 11, loc. Cassana, CF 03419030360, per la modifica dell'autorizzazione unica di cui all'atto DET-AMB-2016-4548 del 17/11/2016, modificato dalla DET-AMB-2017-5531 del 17/10/2017 e dalla DET-AMB-2019-1629 del 2/04/2019, rilasciati alla società PETRA POLIMERI srl, successivamente volturati con atto DET-AMB-2019-5001 del 30/10/2019, modificata dalla DET-AMB-2019-5590 del 4/12/2019 e dalla DET-AMB-2024-3590 del 27/06/2024;

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento di questo Servizio, PG/2026/62625 del 7/04/2026;

Richiamati i seguenti atti di Arpae:

- DET-AMB-2016-4548 del 17/11/2016, di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi in comune di Ferrara, rilasciata alla società PETRA POLIMERI srl;

- DET-AMB-2017-5531 del 17/10/2017, di modifica dell'autorizzazione sopra richiamata relativamente alla matrice Emissioni in Atmosfera;
- DET-AMB-2019-1629 del 2/04/2019, di modifica dell'autorizzazione sopra richiamata relativamente alla matrice Emissioni in Atmosfera;
- DET-AMB-2019-5001 del 30/10/2019, di voltura dell'autorizzazione alla società A.M.P. RECYCLING srl;
- DET-AMB-2019-5590 del 4/12/2019, di modifica dell'autorizzazione relativamente alla matrice scarichi idrici;
- DET-AMB-2024-3590 del 27/06/2024 per realizzazione di un nuovo piazzale, introduzione di un nuovo punto di emissione e nuova linea di scarico per la raccolta delle acque di dilavamento provenienti dalla nuova area di stoccaggio;

Dato atto che l'autorizzazione sopra richiamata scade il 30/10/2026;

Dato altresì atto che la società risulta autorizzata alle operazioni di messa in riserva R13 e recupero R3 di rifiuti di cui ai codici EER: 020104, 070213, 120105, 150102, 160119, 160216, 191204 e 200139, per un quantitativo massimo istantaneo di **10.800 tonnellate** ed un quantitativo massimo annuale di rifiuti da trattare nell'impianto pari a **60.000 tonnellate**;

Vista la nota della società, assunta al PG/2026/83289 del 7/05/2026, con la quale la stessa ha chiesto che l'istanza di modifica presentata venisse considerata anche quale istanza di rinnovo, considerato che l'art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi prevede che l'istanza di rinnovo delle autorizzazioni debba essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;

Preso atto che la modifica riguarda:

- l'installazione di un gruppo di cogenerazione alimentato a gas metano con potenza termica nominale pari a 2,4 Mwh per la contemporanea produzione di energia elettrica ed energia termica allo scopo di sopperire alle esigenze elettriche e termiche dello stabilimento. Tale impianto sostituirà la centrale elettrica che dà origine all'attuale emissione RE6, la quale rimarrà solamente a scopo emergenziale, qualora il nuovo cogeneratore si fermasse;
- L'impianto con emissione RE7, oggetto della modifica, ricade nella categoria di nuovo "medio impianto" come definito dal D.Lgs.183/2017;

Preso altresì atto che:

- la modifica di cui sopra è stata sottoposta alla Valutazione Ambientale Preliminare da parte della Regione, ex art. 6, comma 9 del Dlgs 152/2006, e che con nota della Regione Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, assunta al PG/2026/59190 del 31/03/2026, si è ritenuto che le modifiche richieste non fossero da sottoporre a verifiche di assoggettabilità a Via (screening);
- la società nella relazione allegata alla VAP dichiara che si impegna a modificare l'AUA eliminando l'emissione E18 per ottenere riduzione degli attuali flussi di massa di polveri e COV;
- il punto di emissione E10, attualmente in disuso, verrà rimosso anche a fronte del progetto di modifica;
- la ditta ha dichiarato nella documentazione che per l'emissione E18 provvederà a presentare istanza di modifica dell'AUA, una volta ottenuta l'autorizzazione unica oggetto del presente procedimento;

Visto il certificato ISO 14001:2015 allegato all'istanza, con scadenza il 24/11/2028;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 12/05/2026, inviato alla ditta e agli Enti coinvolti nel procedimento con PG/2026/91004 del 19/05/2026, con il quale venivano richieste integrazioni, in particolare da parte di Hera Spa, come espresso nella richiesta assunta al PG/2026/90094 del 18/05/2026, e del Comune di Ferrara, UO Sportello Unico Edilizia, assunto al PG/2026/88969 del 15/05/2026, relativamente al titolo edilizio;

Visti i seguenti pareri/relazione tecnica, allegati al verbale di cui sopra:

- relazione tecnica di Arpae Servizio Territoriale, PG/2026/76844 del 27/04/2026, favorevole per la nuova Emissione denominata RE7, con i limiti proposti dalla ditta nella scheda Emissioni che vengono esplicitati nel presente atto;
- parere favorevole di Ausl Ferrara, assunto al PG/2026/85982 del 11/05/2026, con specifica che il nuovo camino relativo all'emissione RE7 dovrà avere altezza non inferiore ad almeno 1 metro rispetto al filo di gronda e comunque non inferiore a quella del filo superiore della finestra più alta dei locali abitati posti a distanza inferiore a 5 metri (art. 111 del regolamento Comunale di Igiene);
- parere del Comune di Ferrara, Settore Ambiente, Agricoltura e Mobilità, prot. Comune 96294 del 12/05/2026, favorevole con prescrizioni che verranno esplicitate nel presente atto;

Dato atto che, in sede di Conferenza di Servizi, il Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara ha espresso parere favorevole condizionato alla presentazione di SCIA e relativa approvazione per l'attività 74.3.c per impianti per la produzione di calore;

Dato atto che:

- la Conferenza ha ritenuto di non riconvocarsi per un'ulteriore seduta di valutazione del progetto e, una volta ricevuti i pareri necessari, di procedere all'adozione e rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni riportate nei pareri acquisiti;
- i termini del procedimento sono stati sospesi dalla data di invio del verbale via pec, ossia dal 19/05/2026;

Vista la documentazione presentata dalla società, assunta al PG/2026/98449 del 28/05/2026, trasmessa da questo Servizio agli Enti con PG/2026/100663 del 3/06/2026;

Dato atto che i tempi del procedimento sono stati ripresi dal 3/06/2026;

Visto la documentazione inviata quale integrazione volontaria da parte della società e destinata ad Hera Spa, assunta al PG/2026/102293 del 5/06/2026, inoltrata ad Hera Spa con PG/2026/102363 del 5/06/2026;

Visto il parere di Hera Spa assunto al PG/2026/107231 del 12/06//2026, favorevole con le relative prescrizioni che verranno esplicitate nel presente atto;

Preso atto che Hera spa ha rilevato nel proprio parere una serie di refusi presenti nell'elaborato grafico "planimetria rete fognaria" e trattandosi di rinnovo AU con stato di fatto impiantistico non modificato, ad esclusione dell'installazione del nuovo impianto di cogenerazione, chiede alla società di presentare ad Hera Spa, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto autorizzativo AU, l'aggiornamento dell'Elaborato grafico "Planimetria Rete Fognaria" (che poi dovrà essere acquisito dagli Enti e allegato all'atto autorizzativo), in formato PDF ricomprendendo le seguenti informazioni/indicazioni:

- 1) inserire l'indicazione del posizionamento/descrizione dell'impianto di trattamento acque di falda ora non più individuato;
- 2) reinserire in legenda la descrizione della linea di uscita dall'impianto di trattamento acque di falda (tratto fucsia presente in planimetria) "linea scarico lavaggio pozzi";
- 3) sistemare la visualizzazione, con opportuna identificazione e corrispondente descrizione in legenda, della linea in uscita dall'area ex impianto di depurazione ora indicato come "dismesso": risulta rappresentata una rete in uscita (tratto continuo verde scuro) che così evidenziata è da intendersi ancora come "rete acque nere trattate nell'impianto di depurazione" collettata nel punto S4 che invece allo stato di fatto sarebbe inteso come allaccio di sole acque reflue domestiche ;

Ritenuto che l'aggiornamento della planimetria della rete fognaria costituisca modifica al presente atto, pertanto la società dovrà presentare ad ARPAE SAE di Ferrara istanza ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006, ai fini dell'approvazione da parte di Hera spa della planimetria aggiornata e modifica dell'atto. Al punto 2.2, let. b) del presente atto sono riportate modalità e termini di presentazione dell'istanza.

Visto il parere favorevole del Comune di Ferrara, trasmesso dal SUE con nota assunta al PG/2026/112409 del 19/06/2026, ritenendo che l'impianto tecnologico, non configurandosi come nuova superficie utile, non interferisce con la destinazione urbanistica dell'area, ai sensi del RUE vigente e PUG adottato, e non deve sottostare al rispetto dei distacchi dal fabbricato principale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs 152/2006, l'approvazione del progetto in sede di Conferenza dei Servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e

concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ed in particolare il presente atto ricomprende:

- l'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura, di cui alla parte III del D.Lgs 152/2006;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui alla parte V del D.Lgs 152/2006;

Ritenuto di rinnovare l'autorizzazione unica di cui agli atti richiamati sopra, con le modifiche richieste;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei *Settori Ambiente* delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 2024, è stato conferito al dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di

Ferrara, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e energia di Ferrara, a partire dal primo settembre 2024;

- che Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* del Servizio Autorizzazioni ambientali e energia di Ferrara, d.ssa Rosalba Martino, che dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025, alla d.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni ambientali e energia e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni ambientali e energia;
- che il Responsabile del trattamento dei dati è la d.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Arpae Aree Autorizzazioni ambientali e energia;
- che con Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1185 del 16/07/2025 è stato nominato, a far data dal 16/07/2025, il nuovo Direttore Generale di Arpae;

Richiamate:

- la D.D.G. n. 151/2025 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";
- la D.G.R. n. 31/2026 "Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";

- la D.D.G. n. 68/2025 “Direzione Amministrativa. Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;
- la DEL-2026-7 del 28/01/2026 con la quale è stato Revisionato l’assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna;
- la D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026- 2028;
- la D.D.G. n. 152/2026 avente ad oggetto “Area Autorizzazioni e Concessioni Centro. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n 14/2026 relativamente agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro. Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni ambientali e energia Centro”;
- la D.D.G. n. 19/2026 con la quale è stata approvata la revisione del "Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia", al fine di recepire le modifiche organizzative in vigore dal 1° marzo 2026.

Dato atto che la società, con nota inviata via pec, assunta al PG/2026/106138 del 11/06/2026:

- ha inviato dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo identificativo n. 01230275436638 del 9/06/2026, dichiarando che sarà conservata unitamente al presente atto ed utilizzata unicamente a tale scopo;

- ha inviato dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, relativamente alla normativa antimafia, art. 89 del D.Lgs.159/2011;

Dato atto che sono stati effettuati i dovuti controlli relativi alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011, e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie, versate tramite sistema Pago PA;

A U T O R I Z Z A

la società **A.M.P. RECYCLING srl**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in comune di Valsamoggia (BO) via Castelfranco n. 52, ed impianto in Ferrara (FE), via Finati n. 11, loc. Cassana, CF 03419030360, alle seguenti attività:

1. GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalle seguenti prescrizioni:

1.1 L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;

1.2 L'area dovrà essere interamente recintata e sorvegliata al fine di evitare il deposito incontrollato di rifiuti all'esterno dell'area oggetto di intervento;

1.3 Potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e/o trattamento (R3) i seguenti rifiuti non pericolosi:

EER 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

EER 070213 rifiuti plastici

EER 120105 limatura e trucioli di materiali plastici

EER 150102 imballaggi in plastica

EER 160119 plastica

EER 160216 componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160115*

EER 191204 plastica e gomma

EER 200139 plastica

1.4 Il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti che potrà essere sottoposto alla messa in riserva non dovrà superare le **10.800 tonnellate**;

1.5 Il quantitativo massimo annuale di rifiuti da trattare nell'impianto non dovrà superare le **60.000 tonnellate**;

1.6 I rifiuti polverulenti dovranno essere stoccati in cassoni chiusi, onde evitarne la dispersione eolica;

1.7 La Ditta dovrà dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla Decisione UE 955/2014, con particolare riferimento ai codici a specchio;

1.8 Per i rifiuti con codice *a specchio* in ingresso all'impianto dovrà essere eseguita una caratterizzazione (omologa/analisi) da parte del conferente, al fine di escludere la presenza di inquinanti tali da configurarne la "pericolosità"; di tali risultanze dovrà esserne tenuta prova documentale a disposizione dell'Autorità di Controllo;

Procedure EoW in conformità alle norme prodotto (UNIPLAST)

1.9 i rifiuti plastici, sottoposti alle operazioni di recupero previste ai punti 6.1 dell'allegato 1, suballegato 1, del DM 5/02/98 e smi, cessano la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 se rispettano le seguenti condizioni:

- i materiali plastici dovranno essere conformi alle specifiche norme UNIPLAST-UNI 10667;
- ai fini della classificazione secondo le norme UNIPLAST la ditta dovrà adottare le seguenti procedure: nei documenti (certificato di analisi, etichettatura/imballaggio, documento di trasporto, ecc.) dovranno essere riportati i lotti di riferimento; ogni lotto deve essere corredato da una scheda informativa riportante le caratteristiche delle materie sulla base delle norme UNI di riferimento (UNI 10667) ed i rispettivi valori misurati; il campionamento ed analisi deve essere effettuato secondo le metodiche UNI (per il campionamento: UNI 10802 e UNI CEN/TS 16010/13; per le metodiche analitiche: UNI 10667) da laboratorio accreditato, in riferimento alla provenienza e destinazione del materiale plastico; per l'etichettatura/imballaggio dovranno essere riportate le seguenti informazioni: identificazione del produttore; elementi di identificazione del lotto; massa netta in Kg; ogni altra identificazione prevista dalla legislazione vigente;

- la dichiarazione di conformità, resa ai sensi del DPR 47 e 38 del DPR 445/2000, dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno un anno ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;
- qualora non venissero rispettate le condizioni di cui sopra, i materiali dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR);

1.10 Le analisi effettuate sul materiale dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo;

1.11 Dovranno essere sempre mantenute separate le zone di stoccaggio dei rifiuti/MPS e prodotto vergine;

1.12 Nelle piazzole individuate per la messa in riserva di rifiuti o il deposito di MPS non potranno essere stoccate in alcun modo altre tipologie di materiali o rifiuti, nemmeno in caso di deposito in attesa di selezione;

1.13 La società dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto della presente autorizzazione, per lo smaltimento finale, siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/06;

2. SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA IN FOGNATURA MISTA, escluso ogni altro recapito, nel rispetto del D.Lgs 152/06 e s.m.i, nel rispetto altresì delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03, del regolamento del Servizio Idrico Integrato (SII) approvato dall'Agencia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n.7 del 17/03/2009 ed alle seguenti condizioni e prescrizioni:

2.1 vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo misto di via Finati e di tipo bianco di via Smeraldina le immissioni indicate nella planimetria allegata al presente atto sotto la voce **ALLEGATO “B”** ai punti S1, S2, S3, S4, S5, S6 rispettivamente:

- **S1, S2, S6** acque meteoriche non contaminate da coperture e seconda pioggia (via Smeraldina)
- **S3** acque reflue industriali di processo (compresi eluati da osmosi controlavaggio impianto trattamento acque di falda, acque di blow down e condense da cogenerazione) e acque di prima pioggia dilavamento piazzali (via Finati)
- **S4, S5** acque reflue domestiche (via Finati)

2.2 devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del parere di Hera spa:

a) relativamente all'installazione di Impianto di Cogenerazione: trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione ad Hera Spa;

b) **entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, la ditta dovrà presentare ad ARPAE SAE Ferrara istanza di modifica, ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006, per l'aggiornamento della planimetria, in formato PDF, della “Rete fognaria”, ricomprendendo le informazioni/indicazioni riportate in premessa;**

2.3 ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

2.4 lo scarico delle acque industriali e di prima pioggia deve rispettare, nel punto di scarico

identificato in planimetria come **S3**, i seguenti limiti di emissione quali-quantitativi:

a) limiti qualitativi indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e smi;

b) limite di portata massima di scarico pari a 30 m³/h;

Il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC3: pozzetto campionamento acque di processo.

Il pozzetto di campionamento PC3 deve risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;

2.5 al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;

2.6 lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove;

2.7 gli scarichi contraddistinti ai punti **S1**, **S2**, **S6**, costituiti unicamente da acque meteoriche non contaminate - da coperture e seconda pioggia - dovranno risultare attivi soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;

2.8 relativamente al misuratore di portata indicato sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:

a) deve essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento;

b) in caso di sostituzione si chiede di darne immediata comunicazione ad Hera Spa; (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

2.9 la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

2.8 Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa – Direzione Acqua denuncia annuale degli scarichi effettuati, entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente, così come indicato nel regolamento SII;

2.9 Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

2.10 i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non compromettere la capacità depurativa;

2.11 Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico

e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

2.12 è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

2.13 Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa – Direzione Acqua- denuncia annuale degli scarichi effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente, così come indicato nel regolamento SII;

2.14 HERA Spa provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;

2.15 in caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera Spa, potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento. Hera Spa ha inoltre la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;

2.16 Hera Spa non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa.
- Tutti gli oneri occorrenti per l'istruttoria ed il rilascio sono a carico del Richiedente. Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
- dovranno essere osservate tutte le prescrizioni che verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati;

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme e disposizioni di cui alla parte V del D.lgs 152/2006 e smi, ed alle seguenti prescrizioni:

3.1 Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**, così denominate:

- **RE1** (esistente)
- **RE2** (esistente)
- **RE3** (esistente)
- **RE4** (esistente)
- **RE5** (esistente)
- **RE6** (esistente)
- **RE7 (impianto di cogenerazione - nuova)**

3.2 le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

Emissione	RE1 Lavaggio PET Finissaggio -flakes	RE2 Lavaggio PET AMUT (Depolvera zione)	RE3 Lavaggio Finissaggio -flakes	RE4 Lavaggio Finissaggio -flakes (trasporto)	RE5 Lavaggio Finissaggi o- flakes (depolvera - zione)	RE7 impianto di cogenerazione
Portata (Nm ³ /h)	7.500	15.000	12.000	8.000	8.000	7.700
Durata (h/giorno)	24	24	24	24	24	24
Altezza minima (m)	11	11	11	11	11	10
inquinanti						
Materiale particellare (mg/Nm ³)	5	5	5	5	5	5
NO (mg/Nm ³)						95
CO (mg/Nm ³)						112,5
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche	catalizzatore

3.3 la ditta è tenuta ad effettuare autocontrolli alle emissioni con periodicità almeno annuale;

3.4 Per la nuova emissione RE7:

- la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della nuova emissione deve essere comunicata con almeno **15 giorni** di anticipo al Comune di Ferrara e ad ARPAE;
- entro un termine massimo di **30 giorni** dalla data indicata al precedente punto, la nuova emissione, deve essere messa a regime;
- dalla data di messa a regime della nuova emissione, ed entro **10 giorni** dalla stessa, la società dovrà effettuare almeno **3 controlli** sulla emissione in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno;
- **entro 30 giorni** dalla stessa data la società è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei 3 controlli al Comune di Ferrara e ad ARPAE;

3.5 Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Società è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche UNI e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);

3.6 Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni massimo di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

- 3.7** I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 3.8** I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti;
- 3.9** Per la compilazione dei rapporti di prova si potrà fare riferimento alle informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, integrandole con tutte le informazioni che si riterranno utili per una maggiore descrizione delle modalità di esecuzione dei controlli svolti;
- 3.10** I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
- 3.11** Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle

stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli.

Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

3.12 Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;

3.13 I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

3.14 In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

3.15 **Dovranno essere contenute le EMISSIONI DIFFUSE alle seguenti prescrizioni:**

- I. Nelle varie linee dell'impianto dovranno essere installati tutti i dispositivi necessari ad evitare la diffusione di polveri all'esterno, in particolare verso i ricettori posti all'esterno dell'area in gestione alla Società;

- II. Nel caso in cui, in condizione di regime dell'impianto, dovessero verificarsi emissioni di polveri al di fuori del sito in oggetto di intervento dovranno essere messi in atto tutti gli ulteriori accorgimenti e dispositivi necessari per evitare tale diffusione;
- III. In tutte le fasi in cui si ha produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio di prodotti polverulenti si dovranno attuare tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione.

ALTRE EMISSIONI

3.16 relativamente alle emissioni RE6 (ex E21) – derivanti dalle centrali termiche alimentate a gas metano con potenza termica nominale rispettivamente pari a 2,791 MWt e 1,396 Mwt – la società dovrà richiedere la prevista autorizzazione, per l'adeguamento come medi impianti di combustione, nei tempi previsti all'art. 273-bis co.5 del D.Lgs.152/06;

E7a, E7b – LAVAGGIO PET (esistenti)

Tali emissioni non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.

152/2006

E19a, E19b, E19c – LAVAGGIO (esistenti)

Tali emissioni non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.

152/06.

4. RUMORE

I lavori che verranno realizzati nell'area sono soggetti alla normativa sull'inquinamento acustico in quanto classificati come attività rumorose temporanee. Valgono le norme previste dalla L. n.

447/95 nonché quelle previste dalla L.R. n. 15/01. Il futuro cantiere pertanto dovrà essere autorizzato nel rispetto dell'art. 11 della predetta Legge Regionale e con le seguenti prescrizioni:

4.1 Una volta realizzata l'installazione dell'impianto di cogenerazione ed in condizioni di regime dell'attività dovrà essere effettuata una campagna di rilievi fonometrici per la verifica del rispetto dei limiti di rumore (assoluto e differenziale) previsti dalla normativa vigente;

4.2 Le misure di cui al precedente punto 4.1 dovranno essere effettuate in corrispondenza dei ricettori R1 e R2 e dovranno essere effettuate sia nel periodo diurno che notturno;

4.3 I risultati delle misure di cui sopra dovranno essere riportati in una relazione redatta ai sensi della DGR n. 673/2004 e trasmessi ad Arpae e al Servizio Ambiente, Agricoltura e Mobilità del Comune di Ferrara;

4.4 Nel caso in cui le misure dovessero evidenziare superamenti dei limiti di rumore, nella relazione di cui al precedente punto 4.3 dovranno essere previsti ulteriori interventi di mitigazione acustica necessari;

4.5 Tali interventi dovranno essere realizzati entro 30 giorni dal nulla osta del Servizio Ambiente, Agricoltura e Mobilità del Comune di Ferrara;

A regime, inoltre:

4.6 L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;

4.7 Nel caso dovessero pervenire al Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, lo stesso si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge.

5. ALTRE CONDIZIONI

5.1 L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;

5.2 In nessun caso il deposito temporaneo e/o messa in riserva dovrà essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione o all'ambiente per la propria consistenza, aspetto, odore o altro che possa arrecare nocumento;

5.3 Gli impianti devono essere mantenuti integri e l'area dotata di idonei mezzi antincendio costantemente efficienti, secondo quanto indicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara;

5.4 le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti e quelle di carico/scarico dovranno essere mantenute in un adeguato stato di ordine e pulizia al fine di evitare il proliferare di infestanti in generale e di insetti vettori di malattie infettive;

5.5 le attrezzature, la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti siano gestiti in modo da minimizzare le emissioni di polveri, sostanze volatili e odori ;

5.6 stante la presenza di una vasca di laminazione dovrà essere garantito il completo svuotamento entro un lasso di tempo massimo di 3 giorni, onde evitare la riproduzione di larve d'insetti e parassiti, in particolare della zanzara tigre;

5.7 la società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e smi;

5.8 copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico con le modalità e termini stabiliti dal medesimo decreto;

5.9 la rete di gestione delle acque sia meteoriche che nere dovrà essere realizzata in modo tale da evitare qualsiasi fenomeno di ristagno d'acqua e di allagamento delle aree limitrofe;

5.10 la ditta dovrà mettere in atto tutte le procedure gestionali e le attività per evitare il verificarsi dei possibili disagi (ad esempio non esaustivo: attività di disinfestazione programmate, attività di derattizzazione, sistemi di diffusione delle soluzioni enzimatiche, ecc.)

CONDIZIONI GENERALI

6. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di Ferrara;

7. Da parte del legale rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAE di Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;

Per l'esercizio dell'attività la società dovrà prestare a favore di Arpae – Direzione Generale – via Po n. 5 Bologna, P. IVA 04290860370, adeguate garanzie finanziarie, entro 120 giorni dalla data

di ricevimento del presente atto, per un importo pari a **1.339.200,00 (unmillionetrecentotrentanovemiladuecento,00)** così calcolato: così calcolato: 60.000 tonnellate (potenzialità di trattamento annua) x 12,00 euro + 10.800 tonnellate (capacità istantanea della messa in riserva R13) x 140, ridotto del 40% per imprese certificate ISO 14001, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 2 bis del d.l. n. 196 del 26/11/2010, convertito con modificazione con L. n. 1 del 24/01/2011.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata istanza almeno 180 giorni prima della data di scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs. 152/06 e smi.

Per imprese che risultino registrate ai sensi del Regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 o che siano certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della società, ai sensi del DPR 445/2000 e con le modalità di cui all'art. 209 del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'autorizzazione avrà validità fino al 30/10/2036

Il presente atto, firmato digitalmente, verrà trasmesso via pec alla società in bollo, al Comune di Ferrara Servizio Ambiente, Agricoltura e Mobilità, al Comune di Ferrara SUE, all'AUSL di Ferrara, al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara, ad Hera Spa.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Marco Roverati

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.